

COMUNE DI LULA

AREA VIGILANZA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE Ordinanza N. 12 del 20/05/2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE - PRESCRIZIONI CONTRASTO E PREVENZIONE INCENDI - IGIENE

AMBIENTALE

IL SINDACO

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°11/34 del 30/04/2024 PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2023-2025 ,con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3 comma 3 lettera f della Legge 21/11/2000, n° 353 e dell'art. 24 della Legge Regionale n°08 del 27/04/2016 (prontuario delle sanzioni) , ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innesco d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige, "Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo"

RICHIAMATO l'articolo 7 punto 1 del su menzionato piano regionale definisce il periodo di elevato rischio di incendio boschivo dal 1° giugno al 31 ottobre;

RICHIAMATO l'articolo 8 del piano regionale rubricato (Azioni vietate nel periodo di "elevato pericolo") che si riporta:

- 1) Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 3, è vietato:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
 - b) smaltire braci;
 - c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco:
 - **d)** fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
- 2) Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;

TENUTO CONTO CHE col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

PREMESSO CHE all'interno del territorio Comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO CHE la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di aree non edificate e di terreni di proprietà privata ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità, può costituire un potenziale pericolo al diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva, determinando altresì il proliferare di agenti infestanti ed insetti di varia natura e la potenziale insorgenza di patologie di carattere sanitario;

VISTI gli artt. 7,50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, di procedere entro il 01 giugno 2024, a una radicale pulizia dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e al loro smistamento per il successivo conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati:
- 2) i medesimi soggetti dovranno adempiere anche alle ulteriori prescrizioni stabilite agli articoli 16 e seguenti delle prescrizioni regionali antincendio 2023/2025:
- "Art. 16- (Terreni e fabbricati) Entro il 1° giugno:
 - **a)** i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima:
 - **b)** i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - **c)** i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - **d)** i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - **e)** i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- **3)** i medesimi soggetti, dopo una prima pulizia entro il termine previsto, dovranno procedere nuovamente allo stesso modo qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita di erbacce, sterpaglie e simili, almeno sino a tutto il mese ottobre 2023;
- **4)** tutti i destinatari sopra indicati dovranno provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc., oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell'area pubblica interessata;

RENDE NOTO

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché dei terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica prevista dalle prescrizioni antincendio.;
- nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteoclimatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

DISPONE

Che le violazioni sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come

modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 5.000 a euro 50.000**, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni: —

articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo"; -

articolo 9 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo"; -

articolo 10 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo"; -

articolo 11 "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco"; -

articolo 12 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali"; -

articolo 13 "Pianificazione degli abbruciamenti"; -

articolo 14 "Sospensione delle autorizzazioni"; -

articolo 15 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo"; –

articolo 16 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati"; –

articolo 17 "Strade e pertinenze stradali"; –

articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei "Depositi di materiale infiammabile o combustibile"; -

articolo 19, rimozione dei "Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali"; -

articolo 20 "Linee e cabine elettriche"; -

articolo 24 "Insediamenti turistico-ricettivi e simili"

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicazione.

Avverso il presente atto, oltre alla possibilità di proporre istanza al Comune di Lula per il riesame dell'atto in autotutela entro il termine di 30 giorni, si può proporre ricorso con le seguenti modalità:

- ? ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'atto notificato;
- ? ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dell'atto notificato.

Il Sindaco

SINDACO CALIA MARIO

LULA, 20/05/2024

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate